



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA

ORDINANZA N.2/2014

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 "Riordino della legislazione in materia portuale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera a) laddove attribuiscono all'Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza e quelli di amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

viste le circolari prott. n. 52851 del 24 febbraio 1995 e n. 5201696 del 14 aprile 1995 emanate dall'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione e per esso dalla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti in materia di riparto di competenze tra le autorità marittime e quelle portuali relativamente agli aspetti di circolazione stradale e sosta all'interno dei porti;

vista l'Ordinanza n. 2/2013 del 6 giugno 2013 con la quale la scrivente Autorità Portuale ha determinato che "le autorizzazioni ad oggi rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Ravenna ai sensi dell'Ordinanza n. 64/2007 costituiscono valido titolo di accesso alle dighe foranee e ai moli guardiani del porto di Ravenna sino al 31 dicembre 2013 o sino all'emanazione di nuova specifica disciplina per tale accesso che diversamente disponga" in ragione del fatto che la Capitaneria di Porto segnalava che non avrebbe emesso nuovi titoli ai sensi dell'ordinanza sopra citata nelle more di una riforma della disciplina degli accessi alle dighe foranee e ai moli guardiani;

vista l'Ordinanza n. 2/2014 del 21 gennaio 2014 della Capitaneria di Porto di Ravenna che, all'art. 1, ha modificato il precedente divieto di accesso alle dighe foranee ed ai moli guardiani del porto di Ravenna a qualsiasi veicolo ad esclusione delle biciclette, dei veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, dei mezzi di soccorso e dei veicoli "espressamente autorizzati" dalla stessa Capitaneria di Porto, stabilendo che, per quanto attiene i veicoli, questi sono esclusi dal divieto qualora "espressamente autorizzati dalle competenti autorità (in possesso di formale provvedimento di autorizzazione)";

ritenuto indispensabile, nelle more dell'attivazione di una nuova apposita procedura, di non far venire meno la possibilità di accedere con veicoli alle dighe foranee ed ai moli guardiani per i soggetti nei confronti dei quali l'autorità Marittima ha già ritenuto sussistere motivazioni idonee per il rilascio della specifica autorizzazione,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 Il termine "31 dicembre 2013" stabilito dall'articolo 1 dell'ordinanza n.2/2013 del 6 giugno 2013 del Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna è sostituito da: "31 dicembre 2015".

Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna,

13 OTT 2014

IL PRESIDENTE

Galliano Di Marco

Il Segretario Generale: Ing. Pietro Davide Margorani